

Prot. 294/2021 int.

**Tribunale Ordinario di Pistoia  
Presidenza**

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia**

**Camera Penale di Pistoia**

**Protocollo d'intesa**

**per la liquidazione standard dei compensi dei difensori d'ufficio e per la concorde individuazione di regole procedurali condivise inerenti la documentazione e le modalità di presentazione dell'istanza.**

**Premessa**

Il presente Protocollo si pone l'obiettivo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per renderne rapida ed agevole la determinazione, assicurando criteri uniformi tali da ridurre i casi di opposizione e velocizzare le relative procedure.

Si procede, pertanto, alla fissazione della "Tabella di Base" con variabili in aumento derivanti dalla complessità del processo in ragione di taluni criteri previamente individuati.

Si richiama in proposito l'art. 12 del d.m. 55/2014, che individua quali criteri "correttivi" all'ipotesi-base quelli della importanza e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della natura e dell'entità delle singole prestazioni difensive, del numero delle udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario per l'espletamento delle attività medesime.

Si concordano, inoltre, i profili procedimentali che consentiranno la velocizzazione delle procedure, il rispetto della tempistica evidenziata, minori accessi presso le cancellerie, l'adozione di modulistica *standard* ed una migliore utilizzazione dello strumento informatico grazie alla implementazione delle funzionalità del sistema SIAMM e alla formulazione delle richieste di liquidazione *on line* e tramite il protocollo PEC e/o TIAP. Ci si propone altresì il superamento in via concordata di problematiche interpretative rispetto alla spettanza e al quantum della liquidazione dell'attività espletata per il recupero del credito nell'ipotesi in cui, stante l'impossibilità di recupero in via forzosa, la liquidazione del difensore viene assicurata dallo Stato

**Quadro normativo di riferimento**

d.p.r. 30.5.2002 n. 115 -Testo unico in materia di spese di giustizia

d.m. 10 marzo 2014 n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

In base al combinato disposto di tali disposizioni normative si fissano le seguenti

**A) Norme generali**

**1.** L'art. 106 *bis* d.p.r. 115 stabilisce che – **in materia penale** - il compenso per ciascuna fase è liquidato con **riduzione di un terzo**.

2. L'art. 2 d.m. 55/2014 dispone che, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Tale maggiorazione sarà effettuata **una sola volta e sull'importo finale** risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in conseguenza delle variabili accertate.

3. Al fine di consentire all'autorità giudiziaria di poter emettere immediatamente il decreto, **la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nel rispetto degli importi fissati nel presente protocollo**, anche utilizzando le modalità definite nel file *excel* per il calcolo automatico degli onorari, messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente protocollo.

#### A) **Modalità procedurali dell'istanza**

##### **Modalità' di redazione**

1. L'istanza andrà redatta tramite l'**apposito modulo allegato al presente protocollo e pubblicato sul sito web** del Tribunale di Pistoia-Sezione Modulistica
2. L'istanza deve contenere i seguenti elementi: il nome e il cognome dell'assistito, il numero del registro generale assegnato al procedimento, e l'organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento conclusivo
3. Deve indicare l'ipotesi standard -tra quelle di seguito indicate- nella quale ricade l'attività svolta dal difensore, riportandola all'interno della stessa con riguardo alle varie voci previste
4. Deve contenere il riferimento e recare in allegato il decreto di nomina o l'atto equipollente da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico

##### **Modalità di deposito**

5. L'istanza di liquidazione (che a differenza di quella relativa al gratuito patrocinio non va depositata in udienza, dovendosi tendenzialmente escutere preventivamente il proprio assistito o comunque dovendosi aggiornare lo stato di irreperibilità) dovrà essere depositata per via telematica **utilizzando il sistema SIAMM con l'allegata documentazione richiesta** (tra la quale inserire anche il modulo di istanza di liquidazione allegato al protocollo). L'ufficio stamperà e sottoporrà l'istanza stessa al magistrato designato e caricherà su SIAMM il provvedimento di liquidazione

#### **Documentazione da allegare**

6. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti a seconda della ipotesi di seguito indicata

##### **B.1) difesa di persona reperibile, cittadino italiano residente nello Stato**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Sentenza civile di condanna al pagamento degli onorari professionali o decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva con relativo atto di precetto.
- Pignoramento negativo mobiliare e/o immobiliare o pignoramento presso terzi, con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti del procedimento penale lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti; ovvero visure catastali e/o presso pubblici registri con indicazione della non convenienza economica del pignoramento tenuto conto anche del reale valore dei beni eventualmente individuati dalla visura in rapporto all'entità del credito.